



degli interventi ammessi a contributo devono stipulare con la Regione apposita convenzione che disciplini, in particolare, i rapporti tra le parti con riferimento all'ammontare del finanziamento e alle modalità di erogazione in dipendenza di tempi e condizioni di realizzazione del progetto, comunicazioni reciproche, controlli, modalità di presentazione della rendicontazione, trasparenza dei flussi, restituzioni di somme percepite in eccesso, revoche e modalità di risoluzione delle controversie;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1

(Erogazione del finanziamento e avvio attività)

Il finanziamento concesso, che ammonta a euro XXXXX,XX comprensivo di IVA, è vincolato alla realizzazione per intero del progetto, accluso alla presente come Allegato 1, sia in termini finanziari che di risultato. Il rimborso dell'IVA è subordinato alla presentazione di una dichiarazione che la stessa rappresenta per ciascuno dei soggetti attuatori un costo non recuperabile.

L'erogazione del finanziamento è effettuata a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, previa formale comunicazione di inizio lavori da parte del soggetto beneficiario.

### ART. 2

(Tempi di realizzazione)

L'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXX" / l'ATS "XXXXXXXXXXXX" si impegna a dare inizio al progetto entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, dandone comunicazione formale alla struttura regionale competente, pena l'esclusione dal finanziamento.

L'Associazione "XXXXXXXXXXXX" / L'ATS "XXXXXXXXXXXXXXXX" – Capofila XXXXXX si impegna, altresì, a realizzare l'intero progetto entro e non oltre la data del 30 giugno 2025 e a rendicontarlo entro il 20 luglio 2025, pena la decadenza dal finanziamento concesso e il conseguente provvedimento di revoca.

### . ART. 3

(Manifestazioni)

La data di realizzazione di convegni, manifestazioni od altri incontri pubblici dovrà essere comunicata, entro cinque giorni lavorativi dall'evento, alla struttura regionale competente in materia di tutela del consumatore PEC: [aa.gg.consumatori@pec.regione.lazio.it](mailto:aa.gg.consumatori@pec.regione.lazio.it) al fine di permettere la partecipazione del personale eventualmente incaricato. Le iniziative per le quali non sia stata comunicata la data di svolgimento, ovvero sia stata comunicata con insufficiente preavviso, sono considerate come non effettuate e le relative spese, eventualmente rendicontate, non potranno essere ammesse. Resta inteso che sono a carico dell'ATI i costi estranei al compenso dei relatori e dei partecipanti.

### ART. 4

(Impegni dell'ATS)

La Regione considera l'Associazione capofila dell'ATS, quale soggetto stipulante della presente Convenzione, responsabile a tutti gli effetti dell'attuazione del progetto e, per essa, il legale rappresentante.

L'ATS "XXXXXXXXXXXXXXXX" – Capofila XXXXXX si impegna a non utilizzare, in tutto o in parte, il lavoro già svolto dalle Associazioni consorziate con altri progetti, realizzati o in corso di realizzazione con finanziamenti erogati dalla Regione, ovvero da altri Enti o da Amministrazioni Pubbliche.

### ART. 5

(Controllo e monitoraggio)

La Regione ha ampia facoltà di intervenire nel corso della realizzazione dell'incarico, al fine di verificarne lo stato di attuazione e la coerenza con gli obiettivi indicati, nonché accertare in via definitiva l'avvenuta realizzazione del progetto.

Qualora siano riscontrate difformità, ritardi od altri accadimenti imputabili al soggetto attuatore che

potrebbero incidere negativamente sulla realizzazione dell'iniziativa nei modi e termini previsti, potrà essere disposta d'ufficio la revoca del finanziamento concesso.

#### ART. 6

(Ammissibilità delle spese)

Le tipologie di spese ammissibili a finanziamento sono quelle indicate nell'Aviso pubblico di cui alla Determinazione dirigenziale XXXXXX, al quale si riferisce il progetto denominato "XXXXXXXXXXXXXXXXX". Si rinvia al documento medesimo anche con riferimento alle condizioni di ammissibilità.

a) Le spese generali sono riconosciute forfettariamente senza obbligo di rendicontazione per un importo pari al 15% delle spese rendicontate. In questa categoria di spese rientrano i costi sostenuti dal soggetto attuatore quali, a titolo meramente esemplificativo: illuminazione, riscaldamento, uso di telefono, canoni per connessioni internet, servizi postali e di corriere, ecc.;

#### ART. 7

(Rendicontazione e restituzioni)

Al termine delle attività finanziate, l'Associazione capofila dovrà far pervenire alla struttura competente una relazione ove siano descritti in maniera dettagliata gli obiettivi raggiunti rispetto agli indicatori di efficacia previsti ed applicati alla fase progettuale in esame; in particolare, in sede di rendicontazione finale, l'Associazione medesima sarà chiamata ad esprimere un giudizio di autovalutazione conclusivo sulle attività del progetto. La relazione dovrà contenere un riepilogo generale e sintetico delle spese sostenute soggette a rendicontazione. La documentazione in parola dovrà pervenire via PEC, all'indirizzo [aa.gg.consumatori@pec.regione.lazio.it](mailto:aa.gg.consumatori@pec.regione.lazio.it), entro e non oltre i termini di cui al precedente articolo 2, pena la revoca del finanziamento concesso.

La Regione, previo accertamento della completezza della documentazione trasmessa da XXXXXXXXXXXXXXXX, ne verifica la rispondenza alla presente convenzione ed accerta la conformità del Progetto realizzato agli obiettivi dell'intervento.

La Regione determina, quindi, l'ammontare effettivo delle spese ammesse; qualora l'importo risulti inferiore alle quote già erogate, è fatto obbligo, per XXXXXXXXXXXXXXXX, di restituire le somme percepite in eccesso.

In caso di risoluzione parziale o totale della presente convenzione per cause imputabili a XXXXXXXXXXXXXXXX, le spese sostenute dalla stessa non potranno essere riconosciute e, pertanto, non saranno ammesse a rendiconto.

#### ART. 8

(Pagamenti e trasparenza dei flussi)

I documenti attestanti tutti i movimenti finanziari effettuati in dipendenza dell'intervento ammesso a contributo dovranno essere registrati sul conto corrente delle Associazioni/ ATS capofila e devono evidenziare in modo chiaro e non equivoco la sua utilizzazione in operazioni relative al progetto denominato "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".

Saranno considerate ammissibili unicamente le spese erogate mediante bonifico bancario.

#### ART. 9

(Decadenza dal finanziamento)

Oltre che nei casi stabiliti dalla determinazione XXXXX al quale si riferisce il progetto denominato "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", e alla presente Convenzione, le Associazioni costituite in ATS decadono dal contributo in caso di cessazione dell'attività, scioglimento, liquidazione, cancellazione dagli elenchi previsti dalla legislazione vigente e, in particolare, dall'art. 4 della l.r. 6/2016.

#### ART. 10

(Risoluzioni e revoche)

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla presente convenzione a pena di revoca, le somme già erogate sono recuperate qualora ricorra taluna delle fattispecie previste dalla legge come cause risolutive delle obbligazioni derivanti da contratto.

È comunque disposta la revoca nei seguenti casi:

- a) mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa finanziata, tenuto conto di quanto previsto dall'avviso pubblico;
- b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste nel progetto;
- c) mancata presentazione della rendicontazione secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- d) gravi irregolarità nella gestione della spesa;
- e) mancata registrazione e conservazione dei documenti rilevanti al fine del monitoraggio.

Nel caso in cui la competente struttura regionale disponga, con proprio provvedimento, la revoca della concessione del contributo, il beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, gli importi già erogati maggiorati degli interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di erogazione.

ART. 11

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del Codice Civile in materia di contratti e le norme vigenti in materia analoga per le Pubbliche Amministrazioni.

ART. 12

(Risoluzione delle controversie)

Per ogni controversia giurisdizionale originata dall'interpretazione ovvero dall'applicazione della presente Convenzione, il Foro competente sarà quello di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Per la Regione Lazio**

Il Direttore della Direzione Il legale Rappresentante

---

**Per l'ATS..... - Capofila**